

Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito "Italia in scena"

C. 1521 Mollicone,

Memoria depositata da Alfonsina Russo, capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura

La proposta di legge a firma degli Onorevoli Mollicone, Amorese, Cerreto, Ciocchetti, Marchetto, Alipandri, Volpi si connota come una norma di particolare importanza, in quanto contribuirà, in forme significative, a definire un sistema organico di valorizzazione del patrimonio culturale italiano. In questo senso l'**Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica**, prevista dall'articolo 2 della norma, metterà a disposizione delle Amministrazioni pubbliche le informazioni necessarie per apportare tutti i correttivi necessari rispetto alle attuali modalità di gestione e, laddove necessario, anche con il coinvolgimento di soggetti privati, singoli o associati, secondo il principio di sussidiarietà, richiamato, tra l'altro, dall'articolo 6 comma 3 del Codice dei beni culturali. E un elemento prioritario di attenzione, opportunamente richiamato nella norma in esame, riguarda i musei e i beni culturali ubicati nelle aree interne, nei comuni montani, nei piccoli borghi. In questi casi, più che in altri, si tratta di istituzioni museali che presentano gravi criticità sotto il profilo della sostenibilità economica, anche se, con grandi difficoltà, svolgono un servizio di presidio culturale rivolto soprattutto alla comunità locale, particolarmente importante, se si considera che circa 2000 dei 4500 luoghi della cultura di proprietà censiti dall'ISTAT sono localizzati in comuni con meno di 10 mila abitanti, che non dispongono di altri luoghi di aggregazione e di coesione sociale. Ma rispetto a gravi fenomeni di spopolamento sempre più tangibili nelle aree interne e nei piccoli borghi, alcuni esempi virtuosi dimostrano che proprio intorno a questi attrattori culturali è stato possibile rivitalizzare comunità, attraverso un'economia di sistema compatibile con i valori identitari espressi dal territorio, basata sulla valorizzazione delle espressioni di artigianato tradizionale e di creatività contemporanea e anche sulla valorizzazione delle eccellenze

enogastronomiche, a definire itinerari sempre più attrattivi per un turismo di prossimità e non solo. Su questi luoghi della cultura, più volte si è manifestato, ma in forme occasionali e mai coordinate, l'interesse dei privati ad investire risorse, proprio nella consapevolezza del ruolo che gli stessi luoghi potrebbero svolgere al centro di fenomeni di una rigenerazione territoriale, basata su un sistema di valorizzazione coordinata anche attraverso reti stabili in grado di assicurare economie di gestione. Tutto questo, senza dimenticare il ruolo che potranno svolgere, oltre agli imprenditori privati, gli Enti del Terzo Settore e le Fondazioni in un processo di valorizzazione del patrimonio culturale finalizzato a migliorare la sostenibilità gestionale e contestualmente la qualità del servizio offerto. E proprio per rendere organica la sinergia tra Amministrazioni pubbliche e privati la proposta di legge, con un criterio assolutamente efficace, istituisce sempre all'articolo 2 l'**Albo digitale della sussidiarietà orizzontale**, al fine di censire i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, non sulla base di una generica disponibilità, ma resi pienamente consapevoli dei contesti specifici dei diversi luoghi della cultura, con le loro potenzialità e le loro criticità. In questo ambito come peraltro richiamato dalla norma, in sede di prima applicazione, andranno svolti i necessari approfondimenti con l'Autorità Nazionale anticorruzione e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora, ad esempio, Enti locali (in primo luogo le Regioni) nell'ambito dei propri piani di promozione culturale e di sviluppo territoriale, o Fondazioni valutino di sostenere il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti all'Albo digitale con affidamenti onerosi (appalti di servizi); affidamenti che non necessitano di gara ad evidenza pubblica nel caso in cui l'importo dell'affidamento sia inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 (143.000 euro).

Di particolare rilievo, inoltre, quanto previsto all'articolo 3, laddove sulla base degli esiti delle rilevazioni effettuate, impegna il Ministero, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, a definire a livello nazionale la strategia e gli obiettivi comuni di valorizzazione dei beni culturali.

Nel suo complesso, la norma condivide in toto gli obiettivi fondanti del **sistema museale nazionale**, promosso e coordinato dal Ministero della cultura, e potrà contribuire a creare una governance efficace e partecipata del patrimonio improntata alla sostenibilità, all'innovazione, nel pieno rispetto dei principi della **Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore**

dell'eredità culturale per la società, più nota come Convenzione di Faro, ratificata dall'Italia nel 2020; convenzione che affida la gestione del patrimonio culturale alla responsabilità di "una comunità di eredità", che, nel suo insieme (soggetti pubblici e società civile), desidera, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future il valore dell'eredità culturale.